



Brugger dr. Hermann

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

ACCORDO INTEGRATIVO PLURIMO SU BASE INDIVIDUALE A LIVELLO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLO STUDIO BRUGGER DR. HERMANN FIRMATARI DELLO STESSO

Indice:

23/03/2007 Accordo plurimo a livello aziendale

20/12/2006 Accordo per l'istituzione del trattamento di previdenza complementare

03/05/2006 CCNL Ipotesi di accordo

23/03/2007

ACCORDO INTEGRATIVO PLURIMO SU BASE INDIVIDUALE A LIVELLO AZIENDALE

Oggi, in data 23/03/2007

fra

Brugger Dr. Hermann (di seguito denominato brevemente: "AZIENDA"), con sede in Via Europa 17 – 39031 Brunico (BZ)

e

la dipendente Harrasser Barbara, nata il 4 ottobre 1964 a Brunico (BZ) – residente in via Michael Pacher 3 – 39031 Brunico (BZ) (di seguito DIPENDENTI, congiuntamente all'AZIENDA: "PARTI").

Premesso,

- che ai DIPENDENTI dell'AZIENDA si applica il "contratto collettivo nazionale degli studi professionali" (di seguito "CCNL");

- che il CCNL prevede una contribuzione paritetica tra DIPENDENTI e AZIENDA pari allo 0,25% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, nonché la destinazione di una quota del TFR maturando pari al 50% o all'intero TFR per i lavoratori di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993. I restanti lavoratori, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, destinano al fondo l'intero TFR maturando;

- che Laborfonds "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" (di seguito denominato "FONDO"), è stato costituito per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 252/2005;

- che ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi;

- che ad ogni ulteriore lavoratore dipendente dell'AZIENDA che non sia firmatario del presente accordo non è applicabile la disciplina dallo stesso prevista, se non previa sottoscrizione di copia conforme approvata dal FONDO;

- che in caso di modifiche al CCNL o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione e approvazione del FONDO;

- che il rapporto di adesione al FONDO, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo Statuto e dalle norme interne del FONDO.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue:

Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. La finalità del presente Accordo è quella di istituire, con effetto plurimo su base individuale a livello aziendale, a favore limitatamente dei soggetti DIPENDENTI dell'AZIENDA riportati in epigrafe, un trattamento di previdenza complementare in deroga a quanto previsto dal CCNL.

A decorrere dal 1° giugno 2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti firmatari del presente accordo, senza alcun vincolo in merito alla tipologia contrattuale o alla durata del contratto stesso.

La misura della contribuzione dovuta dalle PARTI, dal 1° giugno 2007, è la seguente:

- quota a carico dei DIPENDENTI: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

- quota a carico dell'AZIENDA: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

- quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993 è consentito scegliere se destinare l'intero TFR maturando o una percentuale pari al 50% del TFR stesso. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100% del TFR maturando.

I DIPENDENTI possono aumentare la contribuzione a loro carico a scaglioni di un punto percentuale fino ad un massimo del 10%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Brunico, 23/03/2007

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA:

Brugger Dr. Hermann

I DIPENDENTI:

Harrasser Barbara

ERGÄNZENDES Sammelabkommen auf individueller Basis und auf Betriebsebene

Heute, am 23/03/2007

zwischen

Brugger Dr. Hermann (nachstehend kurz: „BETRIEB“ genannt), mit Sitz in der Europastrasse 17 – 39031

Bruneck

und

der Beschäftigten Harrasser Barbara, geboren am 04. Oktober 1964 in Bruneck (BZ), wohnhaft in der Michael Pacher Straße 3 – 39031 Bruneck

(nachstehend „BESCHÄFTIGTE“ genannt, gemeinsam mit dem BETRIEB: „PARTEIEN“)

PRÄMISSEN

- für die Beschäftigten des BETRIEBS wird der „Gesamtstaatliche Kollektivvertrag für Freiberufler“ angewandt (nachstehend „GAKV“);

- der **GAKV** sieht eine paritätische Beitragszahlung zwischen **BESCHÄFTIGTEN** und **BETRIEB** von 0,25% der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung vor sowie die Zuweisung von 50% oder der gesamten anreifenden Abfertigung bei Arbeitnehmern mit Erstanstellung vor dem 29. April 1993. Für die restlichen Arbeitnehmer mit Erstanstellung nach dem 28. April 1993 wird die gesamte anreifende Abfertigung dem Zusatzrentenfonds übertragen;

- Laborfonds, der „Zusatzrentenfonds der Beschäftigten von Arbeitgebern, die im Gebiet Trentino-Südtirol tätig sind“ (in der Folge als „FONDS“ bezeichnet, wurde gegründet, um den Arbeitnehmer von Arbeitgebern, welche durch die Arbeitgeberverbände vertreten werden, die das Gründungsabkommen des Fonds unterzeichnet haben, eine Zusatzrente neben der Pflichtrente auszuzahlen mit dem Zweck einer besseren Vorsorge gemäß dem GVD 252/2005;

- gemäß Art. 3, Absatz 1 Buchstabe a) des GVD 252/2005 können Zusatzrentenformen mittels Kollektivverträgen und -abkommen gegründet werden, und zwar auch auf Betriebsebene. Im letzteren Fall kann das Abkommen nur auf jene Arbeitnehmer angewandt werden, welche dieses unterzeichnet haben;

- für jeden weiteren **BESCHÄFTIGTEN** des **BETRIEBS**, welcher das vorliegende Abkommen nicht unterzeichnet hat, wird dieses nicht angewandt, außer durch vorhergehende Unterzeichnung der vom **Fonds** genehmigten Abschrift;

- im Falle von Änderungen im **GAKV** oder kollektivvertraglichen Änderungen betreffend die Berufsgruppe werden die jeweils besseren Bedingungen für die **BESCHÄFTIGTEN** angewandt bei vorhergehender Benachrichtigung und Genehmigung durch den **FONDS**;

- der Beitritt zum **FONDS**, einschließlich der Festlegung der Mitgliedsgebühr ist durch das Statut und interne Bestimmungen des **FONDS** geregelt.

Angesichts dieser Prämissen wird zwischen den **PARTEIEN**, die das vorliegende Abkommen unterzeichnen, Folgendes vereinbart:

Alle Prämissen sind Bestandteil des vorliegenden Abkommens auf individueller Basis und auf Betriebsebene. Der Zweck des vorliegenden Abkommens ist es, mit Mehrfachwirkung auf individueller Basis und Betriebsebene, ausschließlich für die **BESCHÄFTIGTEN** des **BETRIEBS**, Bestimmungen zur Zusatzvorsorge in Abweichung von jenen im **GAKV** vorzusehen.

Ab dem 1. Juni 2007 können alle das vorliegende Abkommen unterzeichnenden Beschäftigten dem **FONDS** beitreten ohne Einschränkungen hinsichtlich der Vertragsart und der Dauer des Vertrags.

Die Höhe der Beiträge der **PARTEIEN** ab dem 1. Juni 2007 wird wie folgt festgelegt:

- Anteil zu Lasten der **BESCHÄFTIGTEN**: 1% der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung;

- Anteil zu Lasten des **BETRIEBS**: 1% der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung;

- Anteil der in den Fonds einfließenden Abfertigung: Arbeitnehmer mit Erstanstellung vor dem 29. April 1993 können die gesamte oder 50% der anreifenden Abfertigung einfließen lassen. Für Arbeitnehmer mit Erstanstellung nach dem 28. April 1993 ist ausschließlich die gesamte anreifende Abfertigung vorgesehen.

Die **BESCHÄFTIGTEN** können die Beitragszahlung zu ihren Lasten in Ein-Prozent-Schritten bis maximal 10% erhöhen, indem sie es dem Arbeitgeber innerhalb dem 30. November eines jeden Jahres mitteilen mit Beginn ab dem 1. Januar des Folgejahres.

Bruneck, 23/03/2007

Gelesen, genehmigt und unterzeichnet.

Für den **BETRIEB**:

Brugger Dr. Hermann

DIE BESCHÄFTIGTEN:

Harrasser Barbara

20/12/2006

Verbale di accordo

Il giorno 20/12/2006, tra la Confprofessioni; la Confedertecnica; la Cipa; e la FILCAMS-CGIL; la FISASCAT-CISL; la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente Protocollo in materia di Previdenza Complementare Integrativa del Settore STUDI PROFESSIONALI.

VISTO

L'articolo 20 'Previdenza Integrativa' del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali "Testo Unico" del 03/05/2006.

CONSIDERATO

Quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/04/1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina delle forme di Previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari.

PRESO ATTO

Delle sue successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla Legge 8/8/1995, dal D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005 nonché da quanto deliberato dalla COVIP in data 31/10/2006, che hanno riformato il sistema pensionistico complementare

ALLO SCOPO

Di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del Settore Studi Professionali, Settore nel quale i giovani rappresentano la maggioranza degli occupati.

HANNO CONVENUTO

Di costituire, entro il 31/12/2006, un Fondo di previdenza complementare (di seguito per brevità denominato "Fondo"), impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l'Atto Costitutivo ed il Regolamento attuativo nonché a completare le formalità amministrative necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale sulla base dei contributi dovuti e versati e aumentati dei rendimenti realizzati, secondo le previsioni del Regolamento.
- 2) Lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti al Settore Studi Professionali e i relativi datori di lavoro. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da Settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.
- 3) L'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria o in base a quanto previsto dal D.Lgs. 252 del 5/12/2005, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.
- 4) Il lavoratore che aderisce al Fondo, in aggiunta al conferimento del trattamento di fine rapporto, ha diritto, a decorrere dal periodo di paga del mese di ottobre 2007 in poi, ad un contributo del datore di lavoro nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 per cento.

Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo dei CCNL, da avviare a partire dal mese di giugno 2007. Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del T.F.R. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del TFR maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del T.F.R. maturando nell'anno. Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota una tantum non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a Euro 10 di cui 2 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del

Fondo.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo.

5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del CCNL (Previdenza integrativa) la quota a tantum a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale individuata dalle parti. Tale struttura provvedere inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per il primo anno di attività.

6) Il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti dalla contrattazione di II livello.

7) Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come riferimento esclusivo per i dipendenti del Settore Studi Professionali. Pertanto le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel Settore. Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui si dovessero prospettare difficoltà nello svolgimento di tale progetto.

8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:

- Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;

- Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica;

- Collegio dei Revisori dei Conti composto pariteticamente.

9) Durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo.

10) Le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali, Nazionale e Regionale, potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori.

- Norma finale -

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo, richieste dagli organi di Vigilanza competenti, non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

03/05/2006

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/5/2006 tra la CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni), la CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche), la CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) e la FILCAMS - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi), la FISASCAT - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), la UILTuCS - UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi):

Visti

i CCNL stipulati con CONSILP - CONFPROFESSIONI nelle date del 10/12/1978 - 12/5/1983 - 25/7/1988 - 10/12/1992 - 19/12/ 1996

I Verbali di accordo sottoscritti in data 24/10/2001 - 9/7/2003 - 28/7/2004

Il protocollo (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21/10/2005.

Visti

I CCNL stipulati con CONFEDERTECNICA nelle date del 19/7/1993 - 14/5/1996.

I Verbali di accordo sottoscritti in data 24/10/2001 - 9/7/2003 - 28/7/2004.

Il protocollo (Sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21/10/ 2005.

Visti

I CCNL stipulati con CIPA nelle date del 13/10/1953 - 31/7/1968 - 20/12/1978 - 8/3/1983 - 21/6/1983 - 21/1/1988 - 10/12/1992 - 19/12/1996

I verbali di accordo sottoscritti in data 24/10/2001 - 9/7/2003 - 28/7/2004

Il protocollo (Sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21/10/2005.

Visto

L'Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO stipulato in data 12/12/1997

Si è stipulata la presente Ipotesi di Testo Unico Contrattuale che assume veste di CCNL da valere per i dipendenti degli Studi Professionali.

Il presente CCNL decorre per la parte normativa dall'1/7/2004 e sarà valida sino al 30/9/2007, per la Parte Economica dall'1/1/2006 sino alla data del 30/9/2007.

Premessa Generale

Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi contenuti in premessa al Verbale di Accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9/7/2003, hanno definito il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che nell'assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le Parti Sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo del 23/7/1993" che di quanto contenuto nelle Direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del Contratto Nazionale di Lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il Verbale di Incontro redatto e sottoscritto in Sede CNEL il 26/7/1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del Settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di Relazioni Sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse Aree Professionali.

Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare il Sistema di Relazioni Sindacali, le parti hanno convenuto sulla costituzione di strumenti bilaterali volti a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione e quelle concernenti il mercato del lavoro, con l'obiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che al rafforzamento della stabilità di impiego degli addetti al Settore.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente "Testo Contrattuale Unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle Attività Professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione Congiunta dei Partner Sociali per il Forum del 15/6/2000" e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le parti, inoltre, presa visione del rapporto della Commissione Europea sull'occupazione del settembre 2003, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del settore ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del Settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente.

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione" e "Mercato del Lavoro".

Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":

A) Area professionale Economico - Amministrativa

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

B) Area Professionale Giuridica

Avvocati, Notai.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

C) Area professionale Tecnica

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari.

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;

Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici

Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente " Testo Contrattuale Unitario ".

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

[...]

Art. 20 Previdenza Integrativa

Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'INPS e all'INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.

La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l'adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative.

Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31/12/2006.

Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l'adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore.

tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell'interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26/7/1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale "CADIPROF" di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla "Cassa".

L'esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l'esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla "Cassa" e all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest'ultimo si farà carico del costo di iscrizione al "Fondo di Previdenza Integrativa".

Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28/4/1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell'adesione al fondo.

Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

- Dichiarazione congiunta -

Le parti in occasione dell'approfondimento per la definizione delle modalità operative si impegnano ad esaminare l'opportunità che tale istituto sia fruibile, con specifiche clausole, anche nei confronti di altre forme di impiego operanti nel Settore.
